



Il Nuovo Conto Energia

Francesco De Mango

Divisione operativa

Riduzione dei costi energetici per impianti sportivi

Ancona, 8 Ottobre 2010

www.gse.it


➤ **I risultati del Conto Energia**

➤ **Il Terzo Conto Energia**

I risultati del conto energia


Installato in Italia dal 2006 al 2009

Numerosità




Aggiornamento al 31 Agosto 2010:
Numerosità: **95.002**
(+ 23.852)

Potenza (kW)



Aggiornamento al 31 Agosto 2010:
Potenza: **1.525 MW**
(+ 389 MW)


Potenza Media (kW/Impianto)



Risultati complessivi al 31 agosto 2010

95.002 impianti in esercizio

Numerosità




Il 30 Settembre 2010 sono stati superati i 100.000 impianti entrati in esercizio con il sostegno degli incentivi in conto energia.

Risultati complessivi al 31 agosto 2010

1525 MW in esercizio

Potenza cumulata (MW)



Numerosità degli impianti in esercizio su base regionale

Fonte Atlasole



La Lombardia è la regione con più impianti fotovoltaici installati: 14.651

A seguire:

Veneto con 10.117

Emilia Romagna con 8.718

Potenza cumulata degli impianti in esercizio su base regionale

Fonte Atlasole




La Puglia è la regione con la maggiore potenza cumulata

installata: 308 MW

A seguire: Lombardia 174 MW

Emilia Romagna 131 MW

Incentivi erogati e produzione dal 2006 al 2009 degli impianti in esercizio



➤ **I risultati del Conto Energia**

➤ **Il Terzo Conto Energia**

Finalità e ambito di applicazione del provvedimento

Il **DM 6/8/2010**, predisposto da MSE di concerto con Minambiente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/8/2010.

Il Decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/12/2010, con eccezione degli impianti fotovoltaici a concentrazione (in precedenza non incentivabili) per i quali le tariffe incentivanti previste possono essere applicate dalla data di entrata in vigore del provvedimento (25/8/2010). A decorrere da questa data, inoltre, il decreto ha previsto nuove modalità per l'accesso al premio riconosciuto a impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia.

Definizioni

Riguardo le tipologie di impianti fotovoltaici, si opera una parziale modifica rispetto a quanto previsto dal D.M 19/02/2007, definendo due sole tipologie di intervento:

impianti realizzati su edifici

(su tetti piani, tetti a falda e frangisole, seguendo particolari criteri di posizionamento contenuti e descritti nell'allegato 2 al Decreto)

altri impianti fotovoltaici

(tutti le altre possibili soluzioni compresi gli impianti a terra)

impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline

(descritte nell'articolo 20 commi 2, 3, 4, 5 del Decreto)

Definizioni

Impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative

ovvero impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici.

Impianti fotovoltaici a concentrazione

che utilizzano moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche.

Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

ovvero impianti che utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche (con un successivo provvedimento, Mse di concerto con Minambiente, definirà le caratteristiche, i requisiti tecnici e le tariffe degli impianti con innovazione tecnologica).

Obiettivi e limiti di potenza incentivabile

L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in **8000 MW** entro il 2020.

Il limite di potenza incentivabile con il Terzo Conto Energia è pari a:

- **3000 MW** per gli impianti fotovoltaici;
- **300 MW** per gli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente con caratteristiche innovative;
- **200 MW** per gli impianti fotovoltaici a concentrazione.

In caso di esaurimento della disponibilità di potenza incentivabile è previsto – come con il Conto Energia attualmente in vigore - un periodo di moratoria di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento di tale limite, comunicata dal GSE sul proprio sito internet.

Le tariffe per gli impianti fotovoltaici

	A)		B)		C)	
	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
<i>Intervallo di potenza</i>	Impianti su edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti su edifici	Altri impianti fotovoltaici	Impianti su edifici	Altri impianti fotovoltaici
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
$3 < P \leq 20$	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
$20 < P \leq 200$	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
$200 < P \leq 1000$	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
$1000 < P \leq 5000$	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
$P > 5000$	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251



Riduzione progressiva in quadrimestri rispetto alle tariffe 2010

Le tariffe per gli impianti fotovoltaici

Le tariffe si applicano agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31/12/2010 ed entro il 31/12/2011.

La riduzione percentuale media delle tariffe di fine 2011 rispetto a quelle del 2010 è compresa fra il 10% e il 17% nel terzo quadrimestre 2011 per impianti di potenza inferiore a 200 kW. Per impianti di potenza superiore a 200 kW è compresa fra il 20% e il 27%.

La riduzione media risulta inferiore alla riduzione media del costo dei moduli fotovoltaici negli ultimi anni.

Sommando all'incentivo il valore dell'energia, per il quale non si prevedono riduzioni, la riduzione complessiva sarà compresa fra l'8% e il 10% per gli impianti piccoli e fra il 14% e il 20% per impianti più grandi.

Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013, le tariffe saranno decurtate del 6% annuo; negli anni successivi nuovo DM.

Le tariffe per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

<i>Intervallo di potenza</i>	<i>Tariffa corrispondente</i>
[kW]	[€/kWh]
<i>$1 \leq P \leq 20$</i>	<i>0,44</i>
<i>$20 < P \leq 200$</i>	<i>0,40</i>
<i>$200 < P \leq 5000$</i>	<i>0,37</i>

Per gli impianti integrati con caratteristiche innovative è stato previsto un limite di potenza nominale incentivabile per singolo impianto pari a 5 MW.

Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013, le tariffe saranno decurtate del 2% annuo; negli anni successivi nuovo DM.

Caratteristiche costruttive degli impianti integrati con caratteristiche innovative

I moduli e i componenti dovranno avere, almeno, le seguenti caratteristiche:

1. essere sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali coperture degli edifici, superfici opache verticali, superfici trasparenti o semitrasparenti, superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
2. introdurre significative innovazioni di carattere tecnologico e prestazionale;
3. essere progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
 - a. ***protezione o regolazione termica dell'edificio;***
 - b. ***tenuta all'acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;***
 - c. ***tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.***

Modalità d'installazione degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

I componenti dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica.
3. il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

Il GSE predisporrà una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicheranno, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni del decreto.

Le tariffe per gli impianti fotovoltaici a concentrazione

<i>Intervallo di potenza</i>	<i>Tariffa corrispondente</i>
[kW]	[€/kWh]
<i>$1 \leq P \leq 200$</i>	<i>0,37</i>
<i>$200 < P \leq 1000$</i>	<i>0,32</i>
<i>$200 < P \leq 5000$</i>	<i>0,28</i>

Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione è stato previsto un limite di potenza nominale incentivabile per singolo impianto pari a 5 MW.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici.
Sono escluse le persone fisiche e i condomini.

Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013, le tariffe saranno decurtate del 2% annuo; negli anni successivi nuovo DM.

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti

- Le tariffe sono incrementate del 20% per i sistemi con profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile, per l'energia prodotta nei giorni con margine di errore del 10%.
- del 5% per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia "su edifici", ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, dlgs. 03/04/2006, n. 152);
- del 5% per gli impianti classificati nella tipologia "su edifici", operanti in regime di scambio sul posto, realizzati dai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- del 10 % per gli impianti classificati "su edifici" installati in sostituzione di coperture in eternit;
- gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti realizzati "su edifici" e quella spettante a "altri impianti".

Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia

Analogamente a quanto previsto nel decreto del 19/02/2007, il premio per l'efficienza energetica è riconosciuto a:

1. **edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche:** la maggiorazione percentuale è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguito con un limite massimo del 30%;
2. **edifici di nuova costruzione:** la maggiorazione percentuale è pari al 30%.

Sono ammessi al premio i soli impianti ubicati sugli edifici o con caratteristiche innovative e operanti in regime di scambio sul posto.

Rispetto al DM 19/02/2007, cambiano gli indici rispetto ai quali calcolare il miglioramento della prestazione energetica:

- per edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche: indici di prestazione estiva e invernale dell'involucro edilizio;
- per edifici di nuova costruzione: confronto con gli indici di raffrescamento estivo e climatizzazione invernale del DPR 59/09.

Saranno ammessi solo gli interventi sull'involucro edilizio, mentre saranno esclusi tutti gli interventi sugli impianti tecnologici (pompe di calore, solare termico, ecc.).

Condizioni di cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti sono cumulabili con:

- Contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti di potenza fino a 3 kW realizzati su edifici, impianti con caratteristiche innovative e impianti solari fotovoltaici a concentrazione, su aree oggetto di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
- Contributi in conto capitale in misura non superiore al 60% per impianti su scuole pubbliche o paritarie, strutture sanitarie e sedi amministrative di enti locali, regioni o province autonome
- Contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% in caso di impianti su edifici pubblici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali e il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- Finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione della legge finanziaria 2007
- Benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Condizioni di cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o concesse detrazioni fiscali.

Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazioni siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, locale, regionale o comunitaria in conto capitale o conto interessi si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale del 19/02/2007, purché i bandi siano stati pubblicati prima della entrata in vigore del Decreto e gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2011 :

- *Fino al 20% di incentivi in conto capitale o in conto interessi di natura locale, regionale, nazionale e comunitaria.*
- *Di qualunque entità, purché non di natura nazionale, se il soggetto responsabile dell'impianto è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica.*

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

Le richieste di incentivazione devono essere inviate entro 90 giorni (attualmente 60) dalla data di entrata in esercizio degli impianti. Il mancato rispetto dei termini comporta la non ammissibilità all'incentivo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di invio della domanda al GSE.

Il GSE, verificato che la documentazione rispetta le disposizioni del Decreto, assicura **l'erogazione dell'incentivo entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda**, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

Allo scopo di ridurre i tempi per il riconoscimento degli incentivi, **l'invio della documentazione avverrà esclusivamente per via telematica.**

Il GSE ha già sviluppato una piattaforma informatica per l'invio delle richieste di incentivazione (dematerializzazione). Dopo una fase sperimentale di prova, prevista dalla delibera AEEG 173/09, che si protrarrà fino a ottobre 2010, sarà consentito a tutti comunicare con il GSE attraverso il portale informatico e la PEC.

Un unico documento, la dichiarazione di accettazione della convenzione, dovrà ancora essere inviato in forma cartacea

Legge 13 agosto 2010, n. 129

Modifiche alla legge 22 marzo 2010 cd. "Salva Alcoa"

Le tariffe incentivanti previste per l'anno 2010 dal D.M. 19/02/2007 sono riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.

Il gestore di rete, il GSE e le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica e il riscontro di quanto dichiarato.

Il GSE pubblicherà un'apposita procedura operativa contenente le modalità per la presentazione della documentazione di fine lavori.

Grazie per l'attenzione